

BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE: ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO

Sulla Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale n.5/2017 è stata pubblicata l'Ordinanza del Tribunale di Torino in merito al blocco della perequazione, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativo agli anni 2012-2013, come determinato dall'art. 24, comma 25 del decreto legge n. 201/2011, nella misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Alla Consulta è rimessa la valutazione della costituzionalità della norma sopraindicata, per contrasto con l'art. 136 della Costituzione.

Rispetto alle precedenti Ordinanze rimesse alla Corte Costituzionale, per quanto riguarda il comma 25, questo Giudice ha ritenuto manifestamente infondata la questione relativamente al contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione, sostenendo che il blocco della rivalutazione per due anni, in una situazione di inflazione molto vicina allo zero (nell'anno 2013, l'inflazione è stata pari al 1,1%) non sia tale da compromettere gli interessi richiamati nella sentenza n. 70/2015.

Il Giudice svolge lo stesso ragionamento in riferimento al comma 25-bis, che dispone per gli anni 2014 e seguenti il prolungamento del blocco della rivalutazione per le pensioni di importo sei volte superiore al minimo. Il Giudice ritiene che la disposizione può ritenersi illegittima, dal punto di vista costituzionale, solo laddove vi sia un effettivo impoverimento dei pensionati, al punto che sia violata l'esigenza di garantire loro dei mezzi adeguati o che la pensione goduta non si possa più ritenere proporzionata alla contribuzione versata; pertanto, *“se dal punto di vista teorico il blocco della rivalutazione potrebbe causare un pregiudizio ai pensionati per la perdita del potere d'acquisto degli importi erogati dall'Inps, sotto il profilo concreto si devono richiamare i dati diffusi dall'Istat, che descrivono un andamento inflazionario in deciso ribasso, con un'inflazione dello 0,2% nel 2014 e addirittura una deflazione del 0,1% nel 2015”*.

Il Giudice ritiene, invece, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta con riferimento al contrasto con l'art. 136 della Costituzione dell'art. 24, comma 25-bis, questo in quanto *«la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi*

di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni».

Il Giudice *a quo* ritiene che il comma 25-bis, non fa altro che bloccare la rivalutazione delle pensioni il cui importo sia oltre sei volte il minimo previsto dall'Inps, con ciò contravvenendo al monito della Corte Costituzionale, secondo il quale il blocco del meccanismo perequativo deve essere necessariamente contenuto nel tempo.

Questa, quindi, è la questione ritenuta non manifestamente infondata e quindi sottoposta all'attenzione della Consulta.